



SENTENZA

N.309/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **74614** R.G., introdotto con ricorso depositato il 3.2.2025 ad istanza della sig.ra **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Aldo Barduagni presso il quale elettivamente domicilia in Roma Largo Antonio Sarti n. 4 (pec: aldobarduagni@legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Tellone. in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

nonché contro

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del
Direttore generale degli affari giuridici e legali, con sede
in Roma, via Arenula n. 70, ivi domiciliato,
rappresentato e difeso dai propri dipendenti dr.ssa
Francesca Linares e dott. Nicola Minerva (pec:
ufficio3.dgagl.dag@giustiziacert.it)

FATTO

Parte ricorrente ha premesso quanto segue:

- di essere stata dipendente del Ministero della Giustizia,
inquadramento seconda area – fascia 4, dal 28.10.1985
al 31.7.2019;

- di aver presentato in data 17.1.2019 domanda di pensione anticipata con benefici ex l. n. 206/2004;

- nel corso dell'istruttoria il Ministero dell'Interno ha
inviato alla Prefettura e all'INPS nota con la quale ha
chiarito lo *status* di vittima del dovere del padre
dell'istante in quanto ucciso dalla criminalità
organizzata;

- in data 28.8.2019, l'INPS le conferiva pensione anticipata (ex anzianità) liquidata con il sistema misto a decorrere dal giorno 1.8.2019;

- nel mese di aprile 2024, scopriva di non aver ricevuto l'accredito della pensione da parte dell'INPS;

	- a seguito di apposita contestazione, nel mese di maggio	
	2024, l'Ente previdenziale provvedeva a riaccreditarle i	
	ratei pensionistici;	
	- nel mese di giugno 2024, l'INPS interrompeva	
	nuovamente la liquidazione della pensione senza, però,	
	emettere alcun provvedimento;	
	- in data 5.6.2024, parte ricorrente invitava formalmente	
	l'INPS ad intervenire in autotutela in suo favore;	
	- ciononostante, in data 4.11.2024, l'INPS le comunicava	
	l'annullamento d'ufficio della pensione con richiesta di	
	restituzione di ogni somma versata a decorrere	
	dall'1.8.2019;	
	- ritenendosi lesa, la sig.ra (omissis)adiva questa Corte	
	con ricorso del 3.2.2025 ai fini dell'accertamento del	
	diritto alla concessione della invocata pensione	
	anticipata unitamente alla declaratoria di illegittimità	
	del provvedimento di annullamento della pensione e di	
	irripetibilità delle somme versate in suo favore, con	
	condanna dell'INPS al pagamento dei ratei non versati,	
	incrementati di rivalutazione ed interessi, con vittoria di	
	spese a beneficio del procuratore antistatario;	
	- nel suddetto ricorso ha evidenziato che, nel corso degli	
	anni, numerosi interventi normativi hanno	
	progressivamente esteso alle vittime del dovere una serie	
	di benefici già previsti per le vittime del terrorismo, fra	
	3	

cui il beneficio fiscale dell'esenzione dall'imposta sul reddito (art. 1 comma 211 l. n. 232/2016). Poiché quest'ultima disposizione richiama espressamente l'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004 che prevede l'applicazione dei benefici fiscali alla pensione come maturata ai sensi del comma 1 e quest'ultima disposizione a sua volta prevede il beneficio dell'aumento dell'anzianità pensionistica mediante dieci anni di contributi figurativi, la ricorrente ha sostenuto come anche quest'ultimo beneficio debba trovare applicazione nei confronti delle vittime del dovere per effetto della normativa richiamata. L'interpretazione sostenuta dalla ricorrente si fonderebbe sul fatto che l'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004 destina il beneficio dell'esenzione dell'imposta sui redditi non alla pensione *ex se* bensì alla pensione maturata ai sensi del comma 1 se questo beneficio spetta alle vittime del dovere esattamente nella consistenza prevista per le vittime del terrorismo, anche per esse il "pacchetto" del beneficio deve comprendere la contribuzione virtuale di anni 10. Sottolineando come la normativa preveda un'estensione progressiva e non parziale dei benefici previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere, ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui l'assegno vitalizio mensile spettante alle vittime del

	dovere deve avere lo stesso ammontare di quello previsto	
	per le vittime di terrorismo, essendo irragionevole ogni	
	disparità di trattamento sul punto (Cass. sent. n.	
	15328/2016);	
	Con comparsa del 24.9.2025, si è costituito in giudizio il	
	Ministero della Giustizia eccependo in via preliminare il	
	proprio difetto di legittimazione passiva, con	
	conseguente richiesta di estromissione dal giudizio,	
	domandando nel merito il rigetto del ricorso;	
	Con comparsa di costituzione del 26.9.2025, l'INPS ha	
	domandato il rigetto del ricorso con condanna alle spese,	
	sul presupposto che ai fini del riconoscimento	
	dell'aumento figurativo dei 10 anni non sia	
	legittimamente invocabile alcuna equiparazione tra	
	vittime della criminalità organizzata e vittime del	
	terrorismo.	
	Alla odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Alessandra	
	Spinosa, per delega orale del difensore costituito, per la	
	ricorrente, l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS ed il dott.	
	Nicola Minerva per il Ministero della Giustizia.	
	Tutte le parti presenti si sono riportate alle	
	argomentazioni dei propri scritti difensivi, concludendo	
	come in atti.	
	La causa è trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	

1. La domanda di parte ricorrente, finalizzata al riconoscimento pensionistico dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, previsto dall'art. 3, comma 1, l. n. 206/2004, è infondata e deve, pertanto, essere respinta.

Come noto, la l. n. 206/2004, recante “*nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*”, individua all'art. 1 il proprio ambito di applicazione con riferimento a “*tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminoso compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico*”.

Come rilevato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile, “*i vari interventi legislativi dettati da intenti di speciale protezione delle varie e distinte categorie di soggetti, vittime di eventi o situazioni ritenute di particolare gravità, pongono disposizioni di natura derogatoria ed eccezionale rispetto ai regimi normativi applicabili in condizioni ordinarie*” (in tal senso, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 250/2023).

In particolare, la stessa giurisprudenza mette condivisibilmente in relazione il carattere eccezionale del beneficio, che consente di fruire ai fini pensionistici di un'anzianità figurativa altrimenti non spettante, incrementando la retribuzione pensionabile e così alterando il fisiologico regime del computo dei servizi e della misura della pensione regolato dalla normativa di settore, con la specifica individuazione della ristretta cerchia dei potenziali fruitori del beneficio, identificandoli con coloro che siano vittime o parenti di vittime di azioni terroristiche. Tale eccezionalità esclude, stante il disposto dell'art. 14 delle preleggi, che tali benefici possano applicarsi *“oltre i casi e i tempi in esse considerati”* (in tal senso, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 250/2023).

Alla luce di tale conclusione risulta, altresì, non condivisibile l'interpretazione proposta dal ricorrente, secondo cui l'art. 1, comma 211, l. n. 232/2016, richiamando l'art. 3, comma 2, l. n. 206/2004, che a sua volta richiama l'art. 3 comma 1 della stessa legge, porterebbe a estendere anche alle vittime del dovere il beneficio previsto da quest'ultima disposizione.

La lettura dell'art. 1, comma 211, l. n. 232/2016 evidenzia, infatti, il chiaro intento del legislatore di limitare l'estensione alle vittime del dovere dei soli

benefici fiscali previsti per le vittime del terrorismo.

Peraltro, la non estensibilità alle vittime del dovere del

beneficio dei dieci anni di contributi figurativi non può

neppure essere superata - come ribadito dalla condivisa

giurisprudenza (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 12/2022; Sez.

Giur. Lazio, sent. n. 688/2021) - dalle argomentazioni di

parte ricorrente secondo cui il legislatore, ai sensi

dell'art. 1, comma 562, l. n. 266/2005, avrebbe

proceduto alla progressiva estensione alle vittime del

dovere dei benefici previsti per le vittime del terrorismo.

Infatti, tutte le estensioni introdotte legislativamente

concernono specifici benefici, analiticamente individuati

di volta in volta dallo stesso legislatore, e non prevedono,

invece, alcuna generale previsione di equiparazione fra

le diverse categorie di beneficiari, che rimangono,

dunque, differenziate. Ne consegue che, al fine di

estendere ad una diversa categoria un beneficio previsto

per altra categoria di beneficiari, rimane necessaria una

previsione legislativa espressa (Sez. Giur. Toscana, sent.

n. 316/2023).

Sul punto la Cassazione ha, di recente, evidenziato che,

sebbene l'intento legislativo sia quello di “*procedere*

all'equiparazione del regime giuridico delle vittime del

dovere a quello dettato per le vittime della criminalità

organizzata e del terrorismo” (Cass., Sez. V., sent. n.

19789/2023), occorre, tuttavia, considerare che “*il legislatore ha espressamente previsto che si sarebbe proceduto all'equiparazione progressivamente, ed il dato non può essere trascurato*” (Cass., Sez. V., sent. n. 19789/2023).

Ne discende, pertanto, che il perdurante trattamento differenziale non può considerarsi incostituzionale in quanto “*la normativa in esame non ha unificato la categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità e degli atti terroristici, ma ha solo fissato l'obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici*” (Cass. Sez. Un., sent. n. 22753/2018).

2. Conclusivamente, la domanda di parte ricorrente va respinta non potendo riconoscersi alla stessa i benefici previdenziali di cui all'art. 3, comma 1, l. n. 206/2004 in quanto figlia di vittima della criminalità organizzata, non avendo il legislatore previsto a tali fini e a tali effetti alcuna assimilazione con le vittime del terrorismo.

3. In considerazione della complessità e della parziale novità delle questioni trattate, si compensano le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di

[illegible]